

**COMUNE DI VIARIGI****PROVINCIA DI ASTI****DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 31****OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)**

L'anno duemilaventi, il giorno quattordici del mese di settembre alle ore 19.30, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, vennero oggi convocati i componenti del Consiglio Comunale in seduta straordinaria di prima convocazione svolta in videoconferenza ai sensi di quanto disposto con Decreto del Sindaco n. 4 del 19/03/2020

All'appello nominale risultano presenti e tutti collegati in videoconferenza i seguenti componenti:

COGNOME E NOME	CARICA	PRESENTE
FERRARIS FRANCESCA	Sindaco	SI
BONAUDI PIETRO	Vice Sindaco	SI
GADO MARTINA	Assessore	SI
PALMAS MICHELA	Consigliere	SI
GIGLIOTTI CINZIA	Consigliere	SI
CASAVECCHIA ANTONIO	Consigliere	SI
STRADELLA MARISTELLA	Consigliere	SI
BUSSA MARIA PIA	Consigliere	SI
FRACCHIA MARTA	Consigliere	SI
ACCATINO NOEMI	Consigliere	NO
GRAPPOLI MARGHERITA	Consigliere	NO
<b>TOTALE PRESENTI:</b>		<b>9</b>
<b>TOTALE ASSENTI:</b>		<b>2</b>

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Preso atto che i Consiglieri /// sono assenti giustificati giusta nota agli atti

- Presiede la Signora Michela Palmas nella sua qualità di Presidente del Consiglio Comunale
- Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario comunale Dr. Alessandro CASAGRANDE.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'articolo 42, comma 2, lettera f) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che dispone la competenza del Consiglio Comunale in materia di istituzione e ordinamento dei tributi;

Visto l'articolo 149 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa i principi generali in materia di finanza propria e derivata degli enti locali;

Vista la legge delega 5 maggio 2009, n. 42, recante "Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione";

Visto l'art. 1, commi da 158 a 171 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 in materia di tributi locali;

Visto l'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, richiamato dal comma 702 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di Stabilità 2014), secondo cui i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

Vista la legge 27 luglio 2000, n. 212 recante disposizioni in materia di Statuto dei diritti del contribuente, come modificata dal decreto legislativo 24 settembre 2015 n. 156;

Visto l'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'articolo 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 che stabilisce che gli Enti locali possano deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi, le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché i regolamenti relativi alle entrate entro la data di approvazione del bilancio di previsione e dispone che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine predetto, abbiano effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che fissa il 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno successivo;

Vista la Legge di conversione del DL rilancio 34/2020, che ha prorogato il termine di approvazione del bilancio degli enti locali al 30 settembre 2020;

Richiamato l'articolo 53 comma 16 della legge 388/2000 il quale dispone che in deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e all'art. 3 dello Statuto del contribuente *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali (...) nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;

Visto il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che istituisce in tutti i comuni del territorio nazionale l'Imposta Unica Comunale (IUC), a decorrere dal 1 gennaio 2014;

Preso atto che la IUC si basa su due differenti presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili, l'altro collegato alla fruizione di servizi comunali e si compone di tre diverse forme di prelievo Imposta Municipale propria (IMU), Tributo per i Servizi Indivisibili (TASI), la Tassa sui Rifiuti (TARI) destinata alla copertura integrale dei costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, dovuta dall'utilizzatore dell'immobile;

Preso atto che l'art. 1, comma 780 della L. 27 dicembre 2019, n. 160 che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, abroga il comma 639 nonché i commi successivi dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, concernenti l'istituzione e la disciplina dell'imposta comunale unica (IUC), limitatamente alle disposizioni riguardanti la disciplina dell'IMU e della TASI; mentre restano ferme le disposizioni che disciplinano la TARI;

Dato atto che, con l'istituzione della TARI, a decorrere dal 1° gennaio 2014, sono soppressi tutti i previgenti prelievi relativi alla gestione dei rifiuti urbani, ferme restando le obbligazioni sorte prima della suddetta data;

Preso atto, altresì, che per quanto riguarda le obbligazioni sorte nelle annualità di vigenza di TARSU, e TARES restano in vigore i rispettivi regolamenti;

Visto il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 "Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

Visto l'art. 1, commi 639 e seguenti della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e s.m.i. che, disciplinano la TARI;

Richiamata la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 del 06.08.2014 con la quale si approvava il Regolamento per la disciplina della TARI e s.m.i.;

Considerata l'esigenza e l'opportunità di approvare un nuovo regolamento TARI, come da allegato, che tenga conto delle novità normative sopravvenute;

Preso atto che, come confermato dalla circolare n. 2/DF del MEF, l'art. 15-bis del D. L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 è intervenuto nella disciplina della pubblicità e dell'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie adottate dagli enti locali in materia tributaria, introducendo nel corpo dell'art. 13 del D. L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 15-ter che stabilisce che gli atti relativi alla TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione sul sito internet [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it) e sono applicabili per l'anno cui si riferiscono, ovvero dal 1° gennaio dell'anno medesimo in virtù del disposto di cui all'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, a condizione che tale pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dello stesso anno;

Visti gli allegati pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento espressi rispettivamente dal Responsabile del Servizio Tributi e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Visto il parere dell'organo di revisione previsto dall'art. 239 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sulle proposte di regolamento di applicazione dei tributi locali;

con voti espressi nelle forme di legge: favorevoli otto, contrari zero, astenuti uno (Fracchia);

#### DELIBERA

Di recepire ed approvare quanto in premessa esposto ed in particolare l'allegato "Regolamento per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI)", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare mandato ai competenti uffici di provvedere all'invio al Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dall'art. 13, comma 15, 15 bis e 15 ter del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;

SI RILASCIANO PARERI FAVOREVOLI

1) PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, ex art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000

Li, 05.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
(Dr. Fabio Margiocchi)

2) PARERE DI REGOLARITA' TECNICA, art.49 c.1, D.Lgs. 267/2000

Li, 05.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TRIBUTI  
(Dr. Fabio Margiocchi)

**Infine,**

Il presente verbale, viene sottoscritto come segue:

<b>IL PRESIDENTE</b>	<b>IL SEGRETARIO COMUNALE</b>
<b>Michela Palmas</b>	<b>Alessandro CASAGRANDE</b>

Il sottoscritto responsabile del servizio delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'ufficio;

Visto lo statuto comunale,

**ATTESTA**

che la presente deliberazione è stata pubblicata, in data odierna, per rimanervi per 30 giorni consecutivi nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 , n. 69*).

*Dalla residenza comunale, li*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**ALESSANDRO CASAGRANDE**

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio,

**ATTESTA**

che la su estesa deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa, è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo 267/2000 (art. 134 c. 3 d. Lgs. n. 267/2000).

*Dalla residenza comunale, li 14/09/2020*

**IL SEGRETARIO COMUNALE**

**Alessandro CASAGRANDE**